

## DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TARI

L'anno \_\_\_\_\_ e questo di \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra le seguenti parti:

- **Comune di** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (PI) – \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Comune";
- **Retiambiente S.p.A.** con sede in Pisa. Piazza Vittorio Emanuele II, C.F. 02031380500 e Registro delle Imprese di Pisa n. 149745, in persona del Direttore Generale, Dott. Urbano Dini, nato a Caprese Michelangelo (AR) il 04/03/1962, a tale scopo autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.07.2022, di seguito denominata "Gestore" o "Società"

Si conviene quanto segue:

### PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A., società a totale partecipazione azionaria pubblica dei Comuni, è Gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo il modello gestionale ed organizzativo dell'*in house providing*, a seguito di affidamento da parte dell'ATO con decorrenza dal 1.1.2021;
- l'espletamento del servizio è effettuato da Retiambiente tramite Società Operative Locali (SOL), interamente da essa partecipate, che attuano la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, ove richiesto, la gestione della corrispondente tassa TARI, per conto dei Comuni interessati, ai sensi degli artt. 204 del D.Lgs. 152/2006, 68 della LRT n. 77/2013 e 1, comma 691 della Legge n. 147/2013, sulla base delle condizioni indicate nel Contratto di Servizio, nel relativo Disciplinare Tecnico, e nei Piani Finanziari annuali;
- il Contratto di Servizio tra ATO Toscana Costa e Retiambiente, all'art. 3, distingue le attività ricomprese nell'affidamento in "servizi base" e "servizi aggiuntivi", quest'ultimi erogati dal Gestore solo su richiesta delle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata;
- il Disciplinare Tecnico del Servizio, allegato al citato Contratto di Servizio, al punto III.15 rubricato "*Servizi preliminari alla determinazione degli importi tributari e alla riscossione della tassa sulla gestione rifiuti (gestione TARI) (servizio aggiuntivo)*", ricomprende, tra i servizi aggiuntivi, le attività relative alla gestione della TARI, prevedendo che "*I servizi di determinazione della tariffa rifiuti (Tassa Rifiuti - TARI) relativi alla bollettazione ed eventuale riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691 L. 147/2013, possono essere affidati al Gestore*";
- che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha emesso la Delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e successive determinazioni, per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha emesso la Delibera del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, a Società di capitali interamente pubbliche secondo il modello dell'affidamento in house;

- che il D. Lgs 50/2016 agli articoli 5 e 192 in particolare, disciplina gli affidamenti in house;
  - con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ ha previsto l'affidamento al gestore unico RetiAmbiente Spa, l'affidamento del servizio di gestione della TARI;
  - che si è ritenuto opportuno predisporre il presente “Disciplinare per l'esecuzione del servizio TARI” (d'ora in poi, Disciplinare), per regolare i rapporti tra il Comune e il Gestore in relazione alle specifiche attività in materia di gestione della TARI oggetto di attribuzione;
- Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue

#### **ART. 1 - FINALITA' DELL'ATTO**

- 1.1. Il presente Disciplinare di servizio ha la finalità di regolamentare i rapporti tra il Comune e il Gestore relativamente alle attività di gestione della TARI.
- 1.2. Il Gestore, per le finalità di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi di proprie Società Operative Locali (SOL) controllate.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

- 2.1. Il presente Disciplinare ha ad oggetto l'affidamento a Retiambiente da parte del Comune delle attività a supporto della gestione ordinaria del tributo comunale TARI e della relativa riscossione, a decorrere dall'annualità d'imposta 2022 e per la durata indicata all'art. 3.  
In particolare, come meglio sarà descritto nelle Prescrizioni Tecniche allegate, esso ha ad oggetto:
  - a) le attività di determinazione e liquidazione della TARI, secondo le tariffe deliberate dall'ente, relativi alla bollettazione, produzione degli avvisi bonari per le annualità d'imposta 2022 e successive;
  - b) le attività finalizzate alla riscossione ed all'accertamento nei confronti dei contribuenti morosi, per le annualità d'imposta 2022 e successive;
  - c) l'istruttoria delle pratiche relative ai ricorsi avverso gli atti emessi per le annualità d'imposta 2022 e successive;
  - d) tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto descritte nell'allegato tecnico.
- 2.2. Le attività meramente strumentali potranno essere svolte sia direttamente che indirettamente, e ciò nell'ambito del prezzo concordato con il Comune e senza che questo determini alcun incremento dei costi del servizio affidato, da soggetti abilitati dalla legge, e secondo quanto infra meglio specificato, fatta salva la responsabilità diretta del Gestore.
- 2.3. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività oggetto di affidamento nel rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali, di quanto previsto dal Contratto di Servizio e Disciplinare Tecnico e dai PEF approvati annualmente, nonché delle Prescrizioni Tecniche ALLEGATE. Il Gestore farà riferimento esclusivamente alle tariffe, detrazioni, esenzioni, agevolazioni od altre misure di entrata, comunque denominate, stabilite dal Comune tempo per tempo e/o da norme di legge.
- 2.4. Il Comune resta titolare della gestione della TARI e affida al gestore le attività preliminari e di supporto contemplate nel presente disciplinare e nelle relative prescrizioni tecniche, nella

forma dell'*in house providing* disciplinata dalle richiamate normative. E' fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivi di opportunità, di trasferire al Gestore la funzione relativa alla gestione del tributo secondo le previsioni di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs 446/92 e qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

### **ART. 3 - DURATA DEL DISCIPLINARE**

- 3.1. L'affidamento dei servizi di cui all'art. 2 che precede avrà durata dal 01/07/2022 al 31/12/2027 e riguarderà le annualità d'imposta dal 2022 al 2027 compreso.
- 3.2. Il gestore sarà comunque tenuto a procedere, per il non riscosso e per le annualità d'imposta indicate al punto precedente, all'attività accertativa e di riscossione sino all'emissione dei ruoli coattivi e la loro trasmissione al Comune per il caricamento sul portale dell'Agenzia Entrate Riscossioni.
- 3.3. È facoltà del Comune in qualsiasi momento optare, qualora consentito dalla legge vigente, per diverse modalità di gestione della Tassa con comunicazione preventiva a mezzo PEC da comunicare all'altra parte entro 2 mesi dalla scadenza di ciascuna annualità.

### **ART. 4 - NATURA DEL SERVIZIO**

- 4.1. Il presente Disciplinare ha per oggetto le attività di cui all'art. 2 che costituiscono un servizio di interesse generale. L'interruzione ingiustificata delle attività affidate, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio.

### **ART. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI**

- 5.1. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, il Gestore e il Comune improntano i loro rapporti alla massima collaborazione, scambio e condivisione di dati e informazioni.
- 5.2. La riscossione del tributo avviene tramite F24 e/o con altri strumenti previsti dalla normativa vigente; il Comune si obbliga a trasmettere, oppure a consentire al Gestore di acquisire le informazioni necessarie per addivenire alla registrazione degli incassi relativi al pagamento della TARI da parte degli utenti.
- 5.3. Il Gestore esercita le funzioni in modo autonomo nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente Disciplinare per l'esecuzione del servizio, dei Regolamenti del Comune e delle Prescrizioni tecniche;
- 5.4. Il Gestore si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
  - a) uguaglianza: l'attività del Gestore e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. Il Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
  - b) imparzialità: il Gestore si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - c) continuità: il Gestore garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
  - d) partecipazione: il Gestore predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e

favorirne la collaborazione;

- e) informazione: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Comune e del Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;
- f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. Il Gestore adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni il Gestore deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. Il Gestore dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dal Gestore dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

- 6.1. Il Gestore si obbliga a svolgere le attività di cui all'art. 2 secondo quanto previsto nel presente Disciplinare e relative Prescrizioni Tecniche, e nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nei singoli regolamenti riferiti al tributo e nel rispetto delle Prescrizioni del Contratto di servizio, Disciplinare tecnico e Carta dei Servizi approvati da ATO.
- 6.2. Il Gestore mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
- 6.3. Il Gestore si obbliga a svolgere le funzioni indicate all'art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza.
- 6.4. Il Gestore si impegna a osservare quanto stabilito nel proprio modello organizzativo, eventualmente adottato secondo quanto stabilito dalla legge 231/2001, compresa l'adozione del codice etico, a formazione dei propri dipendenti al fine del rispetto di quanto stabilito in

- esso e la garanzia dell'osservanza delle regole in esso previste ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune stesso.
- 6.5. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza del Gestore oggetto del presente disciplinare.
- 6.6. Il Gestore si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.
- 6.7. Il Gestore si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente Disciplinare disponendo di personale professionalmente idoneo.
- 6.8. Il Gestore si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente Disciplinare, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
- 6.9. Il Gestore si impegna ad utilizzare tutte le banche dati proprie e fornite dal Comune stesso, nell'ambito dei suoi software gestionali, funzionali alle attività di cui all'art. 2.
- 6.10. Il Gestore si impegna ad implementare i software attualmente in uso per la gestione del tributo anche al fine di permettere al Comune la consultazione della banca dati tramite un accesso previo rilascio di credenziali, non appena tecnicamente possibile. A tal fine il Comune di \_\_\_\_\_ si obbliga a comunicare entro 3 giorni dalla loro adozione ogni eventuale modifica dei vigenti regolamenti e/o ordinanze, nonché l'emanazione di atti in materia, restando esclusa ogni responsabilità del Gestore per eventuali inadempimenti conseguenti alla mancata comunicazione di cui sopra.
- 6.11. Il Gestore può utilizzare altre imprese per forniture, lavori, opere e servizi attinenti le attività previste dal presente Disciplinare, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal Disciplinare medesimo, della cui esatta esecuzione rimane unico responsabile.
- 6.12. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori del Gestore non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
- 6.13. Il Gestore ed il personale incaricato dalla stessa si impegnano, durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente Disciplinare, a rispettare le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con DPR 62/2013) e quelle relative allo specifico codice di comportamento del Comune di \_\_\_\_\_ reperibili sul sito del comune \_\_\_\_\_ alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali. La violazione dei predetti codici di comportamento rappresenta motivo di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del DPR 62/2013.

#### **ART. 7 - RAPPORTI CON L'UTENZA**

- 7.1. Gli uffici del Gestore - sia c/o la sede del Comune e sia c/o la sede del Gestore stessa o della SOL - dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire l'accessibilità degli

stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l'Amministrazione, nel rispetto della Carta dei Servizi, così come eventuali necessità di modifica.

- 7.2. Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, il Gestore garantisce ogni forma di contatto anche telematico con il contribuente e un servizio di centralino e contact center con relativo numero verde. Il Gestore garantisce, altresì, anche un servizio di risposta all'utenza tramite mail. Tale servizio si configurerà come Servizio di "Assistenza Clienti" in grado di fornire informazioni telefoniche sugli adempimenti, raccogliere reclami e segnalazioni, fornire assistenza e configurarsi come strumento agevolato di contatto tra i contribuenti e il Gestore e i suoi servizi.
- 7.3. Il Gestore si impegna a sperimentare ed implementare ogni forma di agevolazione per gli utenti all'accesso ai propri servizi, nell'ottica di fornire una erogazione di servizi on line sempre più sviluppata.
- 7.4. Le attività di comunicazione e sensibilizzazione che il Gestore si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Gestore dal Comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo indicativo e non esaustivo, nel seguente elenco:
- aumento della qualità del servizio;
  - sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull'importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tributi, tariffe e canoni;
  - informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
- 7.5. Le richieste afferenti al Servizio di Assistenza Clienti saranno prese in carico, di norma, entro le 24 ore successive. Qualora la complessità delle stesse necessitino di specifici approfondimenti il Gestore ne dà notizia al richiedente entro le 48 ore successive. Ogni richiesta deve essere evasa in termini ragionevoli rispetto alla sua complessità e comunque entro 30 giorni dall'istanza, fatti salvi termini inferiori qualora necessari al fine del corretto adempimento tributario da parte del contribuente.

#### **ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'**

- 8.1. Il Gestore assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi affidate, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
- 8.2. Il Gestore provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.
- 8.3. I dipendenti del Gestore dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno del Gestore che nei rapporti con l'utenza.

8.4. Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

9.1. Il Comune si impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente Disciplinare di servizio da parte del Gestore.

9.2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- a) nel mettere a disposizione del Gestore le banche dati in proprio possesso ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle norme di legge in materia;
- b) nel mettere a disposizione tutte le eventuali procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati al Gestore;
- c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- d) nella promozione del coordinamento fra il Gestore e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Gestore stesso;
- e) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

9.3. Il Comune provvedere a designare il funzionario responsabile del tributo, dando tempestiva comunicazione al Gestore del relativo nominativo.

9.4. Il Comune s'impegna, altresì, a nominare e a comunicare al Gestore i soggetti responsabili delle comunicazioni con il Gestore stesso.

#### **ART. 10 – FACOLTA' DI PROPOSTA**

10.1. Il Gestore può presentare annualmente al Comune eventuali proposte e/o suggerimenti in merito alla TARI ed ai servizi affidati, nonché alle modifiche e aggiornamenti dei regolamenti relativi o comunque connessi al tributo.

#### **ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA**

11.1. Le attività oggetto del presente Disciplinare vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato del Gestore ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.

Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno comunicate via PEC al Gestore e lo stesso potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 ed all'art. 19, nonché le disposizioni in materia richiamate nelle Prescrizioni tecniche.

## **ART. 12 – RENDICONTAZIONE**

12.1. Il Gestore predispone specifici documenti di rendicontazione, secondo termini, modalità e contenuti che il Comune stesso riterrà necessarie per il buon andamento dell'azione amministrativa.

## **ART. 13 – COMPENSI**

13.1. Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Disciplinare, il Comune corrisponderà al Gestore un corrispettivo come indicato nel PEF e nelle Prescrizioni tecniche, mediante il processo di fatturazione del corrispettivo previsto all'art. 38.8 del Contratto di Servizio stipulato tra il Gestore e l'Autorità di Ambito Ato Toscana Costa.

13.2. Gli organi ed i soggetti del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, possono approvare annualmente eventuali Piani di lavoro aggiuntivi, in cui sono definiti i corrispettivi per l'espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi occasionali, provvedendo all'eventuale relativa copertura finanziaria, fatte salve le condizioni di legge per gli affidamenti in *house providing*, fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite da ARERA per la predisposizione dei piani di attività. Nei piani di lavoro aggiuntivi dovrà essere prevista l'attività di accertamento per le annualità d'imposta dal 2022-2027.

## **ART. 14 - RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI**

14.1. La riscossione del tributo, delle cartelle esattoriali, degli accertamenti e dei ruoli coattivi, avviene con canalizzazione dei flussi finanziari sul conto corrente intestato al Comune di \_\_\_\_\_.

## **ART. 15 – PRESCRIZIONI TECNICHE**

15.1. Le Prescrizioni tecniche stabiliscono i livelli minimi di servizio che il Gestore deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

15.2. Le Prescrizioni tecniche sono contenute all'allegato A del presente disciplinare, quale sua parte integrante e sostanziale, e approvate contestualmente. Il Gestore, tenuto conto della documentazione di cui all'art. 10, comma 1, può presentare al Comune richieste di modifiche ed adeguamento alle stesse. Il Comune analizza il contenuto delle proposte e presenta al Gestore eventuali richieste di modifica. Il Gestore, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche alle Prescrizioni tecniche. Le Prescrizioni tecniche, eventualmente modificate, vengono poi sottoposte all'approvazione consiliare in tempo utile per consentire l'inserimento nel Bilancio di Previsione comunale delle necessarie coperture finanziarie.

15.3. Nella ipotesi che il Gestore non presenti una proposta di nuove Prescrizioni tecniche ed il Comune non lo richieda espressamente, le Prescrizioni tecniche si intendono rinnovate fino a modifica dello stesso con i tempi ed i modi ordinari. Entrambe le parti possono, in caso di novità normative o interpretative, proporre modifiche, di carattere non sostanziale; in tal caso l'adeguamento del presente Disciplinare e delle relative Prescrizioni sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

15.4. Qualora il Gestore ritenga le proposte di modifiche del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare, motivandole in maniera dettagliata ed analitica, soluzioni alternative. Qualora il Gestore ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata, i rapporti tra il Gestore ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dalle Prescrizioni tecniche precedentemente in vigore fintanto che non verranno approvate nuove Prescrizioni tecniche. In caso di mancato accordo l'affidamento del servizio si intenderà risolto alla scadenza dell'annualità più vicina.

15.4 Le Prescrizioni tecniche devono necessariamente contenere:

- le attività affidate in gestione;
- le modalità di esecuzione delle stesse;
- il compenso per le attività comprese nel presente Disciplinare, e le modalità di pagamento;
- le procedure di rendicontazione;
- le procedure di controllo;
- il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Gestore e Comune e tra Gestore e cittadinanza.

#### **ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**

16.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Disciplinare comunque venute a conoscenza del personale del Gestore, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Disciplinare.

#### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

17.1 Il Comune, nella sua qualità di Titolare del trattamento, incarica il Gestore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali secondo le istruzioni e modalità indicate nell'atto ex art. 28 Reg. UE citato che si allega quale appendice al presente Disciplinare.

Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità d'Ambito.

#### **ART. 18 - SANZIONI E PENALI**

18.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle disposizioni vigenti, fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento, al Gestore sono inflitte penali con comunicazione PEC del responsabile della relativa entrata o materia, da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila), a seconda della gravità e/o ripetizione della violazione. Il Gestore può presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento; le controdeduzioni, se presentate, sono valutate dal Comune, che può anche, al seguito, annullare o rettificare la contestazione.

18.2. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di euro 100.000,00 (centomila).

- 18.3. Il Comune, qualora, esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dal Gestore, richiede al Gestore il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 10% per rimborso di oneri di carattere generale.
- 18.4. Il pagamento delle penali avviene con versamento diretto in favore del Comune tramite avviso PagoPa.
- 18.5. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
- 18.6. Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti del Gestore, lo stesso si impegna a sollevare il Comune da responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
- 18.7. Il Gestore provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.

#### **ART. 19 - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL DISCIPLINARE**

- 19.1. Il presente Disciplinare può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e, avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.
- 19.2. La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il presente Disciplinare si intenderà risolto di diritto.
- 19.3. Nel caso in cui il Gestore non adempia puntualmente ed ordinariamente agli obblighi di riversamento degli incassi eventualmente effettuati nei termini di cui alle Prescrizioni tecniche o comunque di legge, il presente Disciplinare sarà risolto ai sensi dell'art. 1456, comma 1 C.C. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
- 19.4. Le contestazioni di cui all'art. 18 ed al presente articolo sono promosse dai responsabili degli uffici competenti.
- 19.5. Il contratto si risolve altresì per effetto del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15 comma 3.
- 19.6. È lasciata facoltà di recesso ad entrambe le parti prima della scadenza con un preavviso di almeno 1 anno.
- 19.7. In ogni caso di risoluzione del contratto, il gestore è tenuto a completare le attività di riscossione relative all'ultima annualità di validità del contratto.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

- 20.1. Qualora, nel corso dell'affidamento del servizio, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, dovrà essere attivato un tentativo di conciliazione, in via bonaria, degli stessi. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Pisa.

## ART. 21 - SPESE DELL'ATTO – REGISTRAZIONE

21.1. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata ed in due copie. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico del Gestore.

Il corrispettivo di cui al presente Disciplinare, così come previsto agli art. 9, 10 e 11 delle allegate Prescrizioni tecniche, è soggetto ad IVA di cui al D.P.R. 633/72 ed è pertanto sottoposto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa come previsto dal D.P.R. 131/1985.

Letto e approvato in \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Retiambiente Spa

\_\_\_\_\_